

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA INTEGRATA AD INDIRIZZO MUSICALE-ARTISTICO

Articolo 1

La Scuola di Specializzazione Integrata ad indirizzo Musicale-Artistico è diretta alla formazione di psicoterapeuti di approccio integrato con indirizzo artistico e musicale, mediante l'organizzazione di corsi post-universitari in conformità alle norme di cui all'Art.17 comma 96 della legge 15 Maggio 1997, N.127, e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'Università in data 11 Dicembre 1998 N. 509, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 15 febbraio 1999, e svolge la propria attività didattica e formativa secondo le norme di cui al presente Regolamento.

**Articolo 2
(Organi della Scuola)**

Sono Organi della Scuola:

- il Rappresentante Legale;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore, carica cumulabile con quella di Rappresentante Legale;
- il Vice-Direttore;
- il Segretario Didattico;
- il Consiglio Direttivo;
- i Docenti e/o Supervisor;

Il potere di nomina relativo alle suddette cariche, ad eccezione del Rappresentante Legale, implica anche quello di revoca delle stesse.

**Articolo 3
(Comitato Scientifico)**

- 3.1 Il Comitato Scientifico è garante delle attività scientifiche e didattiche della Scuola e presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa sul programma svolto dall'istituto nell'anno immediatamente precedente e su quello da svolgere nell'anno successivo.
- 3.2 Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo è formato da tre esperti di cui almeno un docente universitario (nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3 del D. M. 11 dicembre 1998, n. 509) che non insegna nella Scuola, il Rappresentante Legale/il Direttore, e il Responsabile della Ricerca.
- 3.3 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del Direttore.
- 3.4 Il Comitato Scientifico ha le seguenti funzioni:
- Prepara i programmi dei corsi e ne controlla l'attuazione;

Scuola di Psicoterapia Integrata ad indirizzo Musicale-Artistico
SOCIETÀ DI PSICOTERAPIA INTEGRATA MUSICART

- Incarica i docenti e indica i supervisori;
- Ascolta periodicamente il parere degli allievi, dei docenti e dei supervisori;
- Nomina i membri che fanno parte delle Commissioni d'esame;
- Controlla l'operato della Segreteria;
- Controlla l'operato amministrativo;
- Si interfaccia periodicamente al Consiglio dei Docenti e Supervisori sull'andamento della Scuola, ne ascolta il parere e ne recepisce le indicazioni.
- Presenta ogni anno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo.

Articolo 4
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è un organo composto dai soci della Società di Psicoterapia Integrata MusicArt che ha in gestione la Scuola di Specializzazione Integrata ad indirizzo Musicale-Artistico e ha scopo decisionale. È compito del Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Rappresentante Legale/Direttore):

- nominare il Comitato Scientifico;
- redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- redigere, approvare e modificare il presente Regolamento.

Articolo 5
(Consiglio dei Docenti e dei supervisori)

Il Consiglio dei Docenti e dei Supervisori è un organismo consultivo formato da Docenti e Supervisori che insegnano abitualmente nella Scuola ed è nominato dal Comitato Scientifico. Ha il compito di dare indicazioni sull'attività didattico-formativa della Scuola (formazione, insegnamenti teorici, supervisioni, docenti e supervisori, modalità di esame, ecc.) nonché di esprimere un giudizio sull'attività della Scuola e sulle attività svolte dagli allievi.

Articolo 6
(Rappresentante Legale)

6.1 Il Rappresentante Legale ha la rappresentanza e la responsabilità legale dell'ente organizzatore.

6.2 È compito del Rappresentante Legale:

- nominare il Comitato Scientifico, in accordo con il Consiglio Direttivo;
- firmare i diplomi finali,
- rappresentare la Scuola nei diversi contesti ad esclusione di quello giuridico-legale,
- incaricare i docenti per l'effettuazione dei colloqui di ammissione alla Scuola;
- programmare il calendario delle attività didattiche e le date degli esami in concerto con il Comitato Scientifico e con il Segretario Didattico;
- presiedere le riunioni del Collegio Docenti;
- verbalizzare gli esami, curare i libretti degli allievi e tutta la documentazione della Scuola;

- firmare le certificazioni agli allievi.

Articolo 7
(Vice-Presidente)

È compito del Vice-Direttore (Presidente):

- sostituire il Direttore in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo e rappresentare la Scuola nei diversi contesti ad esclusione di quello giuridico-legale;
- assegnare il relatore ed il correlatore per la discussione delle tesi, sentito il Docente e/o il Supervisore interessato;
- stabilire, in accordo con il Direttore e il Segretario Didattico, le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo;

Articolo 8
(Segretario Didattico)

8.1 Il Segretario Didattico è nominato dal Direttore e deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere iscritto all'Ordine degli Psicologi o a quello dei Medici;
- avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;

8.2 È compito del Segretario Didattico:

- individuare ed aggiornare il numero di insegnamenti da impartire durante il corso, che non debbono essere inferiori a quindici e devono fare riferimento alle aree disciplinari previste dalla normativa specifica;
- redigere i verbali delle riunioni inviandone copia a tutti i Docenti/Supervisor; coordinare i Docenti/Supervisor e la segreteria didattica per gli aspetti organizzativi;
- predisporre un apposito libretto curriculare, cartaceo oppure online, che consenta all'allievo e ai docenti il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali ivi compresa la posizione amministrativa, la certificazione del responsabile del tirocinio, il numero di assenze e l'attività di formazione personale.

Articolo 9
(Docenti)

9.1 Sono Docenti i titolari di tutti gli insegnamenti previsti dal corso che non abbiano la responsabilità della formazione personale degli allievi.

9.2 I Docenti sono nominati dal Presidente e dal Comitato Scientifico che affiderà gli incarichi a professionisti individuati tra docenti e ricercatori di università italiane e straniere o tra persone di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo la normativa prevista.

Articolo 10
(Supervisor)

10.1 Per diventare Supervisore della Scuola di formazione è indispensabile:

- avere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica da almeno 10 anni;
- essere iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti da almeno 10 anni;
- essere docenti della Scuola almeno da 5 anni.

10.2 I Supervisorî vengono scelti dal Comitato Scientifico in accordo con il consiglio Direttivo.

10.3 Le lezioni che vanno a coprire il monte ore di supervisione possono essere svolte anche dagli altri docenti.

10.2 I Supervisorî sono responsabili della formazione esperienziale degli allievi nonch  della supervisione, effettuano i colloqui di selezione e intervengono nel sistema valutativo degli allievi, sia in fase iniziale e intermedia che finale, secondo le modalit  previste dagli articoli successivi del presente regolamento.

Articolo 11

(Iscrizioni)

11.1   consentita l'iscrizione ai soli Psicologi e Medici, laureati nelle rispettive discipline, in possesso di abilitazione professionale ed iscritti nei rispettivi albi.

11.2   altres  consentita l'iscrizione con riserva a chi, laureato in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, ma non ancora abilitato, consegua l'abilitazione entro la prima sessione utile della Prova pratica-valutativa, a far data dall'effettivo inizio dei Corsi e si iscriva all'Albo professionale entro il mese successivo a tale Esame. Lo specializzando che usufruisca dell'iscrizione con riserva si impegna a dichiarare tempestivamente alla scuola la data effettiva del conseguimento dell'abilitazione e a richiedere entro trenta giorni da essa l'iscrizione all'Ordine.

11.3 Chi, iscritto con riserva, non consegua l'abilitazione professionale nei termini previsti, decade dalla qualit  di studente specializzando, con perdita di frequenze ed esami eventualmente nel frattempo conseguiti.

11.4 Il numero massimo di iscritti   di 20 studenti specializzandi per ogni anno di corso.

11.5 Il candidato ammesso dovr  prendere visione e sottoscrivere per accettazione il presente Regolamento della Scuola.

11.7 L'aspirante candidato che abbia gi  frequentato, anche parzialmente, un precedente corso di specializzazione in psicoterapia, purch  riconosciuto ai sensi dell'art 3 della L. 56/1989, pu  sottoporre alla Scuola, oltre al proprio curriculum, copia del programma della scuola precedentemente frequentata. La Scuola, a proprio insindacabile giudizio, pu  riconoscere all'aspirante un credito formativo che pu  tradursi in un'abbreviazione del corso a cui verr  iscritto o nella riduzione del numero dei corsi obbligatori previsti dal piano di studi.

11.8 Per partecipare alla selezione, occorre presentare domanda di iscrizione alla Segreteria della Scuola mediante:

-consegna a mano presso la segreteria della scuola, o

-invio mediante posta elettronica.

Alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati:

- Fotocopia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva;
- curriculum Vitae completo di dati anagrafici ed informazioni relative a recapiti di residenza/ domicilio, numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica etc.;
- fotocopia dell'iscrizione all'Albo Professionale o dichiarazione sostitutiva;
- due foto formato tessera;
- fotocopia di altri titoli accademici;
- fotocopia di un documento d'identit ;
- Copia di Codice Fiscale.

11.9 L'ammissione alla scuola   subordinata al superamento di un colloquio che verr  effettuato con un docente della scuola e pu  anche essere concordato prima della presentazione della domanda

di ammissione. Il colloquio di selezione prevede la valutazione del CV del candidato, insieme alle sue capacità personali, i titoli di studio e accademici, le precedenti esperienze lavorative in ambito psicologico, gli interessi, l'attitudine e la motivazione sia verso l'indirizzo della scuola sia verso le attività artistiche e musicali.

11.10 Nel caso in cui il numero di candidate/i ritenute/i idonee/i al colloquio di ammissione sia superiore al numero dei posti disponibili previsto per ciascun anno di corso (20), sarà stilata una graduatoria in base alla data di presentazione della domanda. Esperienze lavorative in ambito psicologico o psichiatrico, attività di ricerca su temi inerenti alla professione di psicoterapeuta, possono essere considerati requisiti di merito.

10.11 L'avvenuta ammissione sarà comunicata tramite posta elettronica dalla Scuola. Entro 7 giorni dalla data di comunicazione in formato elettronico, la candidata o il candidato dovrà regolarizzare l'iscrizione presso la Segreteria della Scuola attraverso il pagamento della prima rata.

Articolo 12 **(Programma didattico)**

12.2 Il programma didattico della scuola è quello depositato nella Istanza di Riconoscimento, e il Presidente è il responsabile della sua attuazione e annualmente ne dà comunicazione alle autorità ministeriali (MUR) tramite la Relazione Illustrativa sull'Attività Didattica dell'Istituto controfirmata dal Garante del Comitato Scientifico (Art 4 comma 2 del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1998, n.509 (G.U. 15 febbraio 1999 n.37)).

12.2 Il programma didattico è il percorso formativo cui lo studente si deve attenere per poter accedere agli esami annuali ed all'esame finale di specializzazione.

12.3 La frequenza ai corsi è obbligatoria, e costituisce requisito per poter accedere agli esami previsti dal programma. L'assolvimento dell'obbligo di frequenza è verificato annualmente mediante foglio firme. L'obbligo di frequenza è assolto in caso di assenze se queste non superano il 80%.

12.4 Lo studente che per qualsiasi causa o ragione superi il limite di assenze di cui alla precedente art è tenuto a recuperare la frequenza mancante attraverso la partecipazione ad attività didattiche programmate dalla scuola; in difetto, non potrà sostenere l'esame dell'anno di corso in cui le assenze si sono realizzate.

Articolo 13 **(Psicoterapia)**

Gli psicoterapeuti della formazione personale e professionale specifica devono essere iscritti almeno da 5 anni all'Albo degli Psicoterapeuti e sono individuati dai Supervisor tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale nell'area di indirizzo, e di dimostrate competenze didattiche.

Articolo 14 **(Psicoterapia)**

L'allievo deve svolgere 150 ore di tirocinio presso Enti pubblici o privati convenzionati o accreditati col SSN.

Articolo 15
(Esami ed esame finale)

14.1 Il passaggio agli anni successivi sarà reso possibile solo ed esclusivamente se si verificano le seguenti condizioni:

- Le tasse d'iscrizione e le rate successive risultano regolarmente versate e gli adempimenti previsti siano stati correttamente eseguiti.

Entro la fine del I anno, l'Allieva/o è tenuta/o a iniziare un percorso di psicoterapia personale o con uno psicoterapeuta iscritto all'Elenco degli Psicoterapeuti.

- L'allievo ha partecipato, per ciascun anno, ad almeno l'80% delle ore previste per le lezioni in aula.
- L'allievo ha svolto le 150 ore di tirocinio esterno.
- L'allievo ha superato l'esame di valutazione al termine di ogni anno.

14.2 La valutazione degli allievi avverrà mediante un elaborato scritto da concordare con il tutor che può vertere su:

- un caso clinico,
- un progetto terapeutico svolto durante il tirocinio,
- una ricerca bibliografica sui contenuti trattati durante l'anno.

Inoltre, l'allieva/o sarà valutata/o mediante una prova orale che verterà sui contenuti delle lezioni svolte durante l'anno e sulle letture consigliate. Le date saranno stabilite mediante un calendario che sarà consegnato agli allievi ad inizio delle lezioni. La valutazione di ogni esame viene espressa in trentesimi.

14.3 L'assenza alla verifica intermedia comporterà la mancata classificazione, con le penalità stabilite dal Collegio Docenti.

14.4 Al termine del curriculum didattico, teorico e pratico, lo studente è tenuto a scrivere e discutere una tesi con un docente interno. Il diplomando, regolarmente iscritto, dovrà inoltrare, sei mesi prima della sessione desiderata, regolare domanda con l'indicazione del titolo della tesi concordato con il proprio relatore. Qualora il relatore fosse impossibilitato, sarà egli stesso a segnalare un altro docente sulla base del tema scelto dall'allievo per la tesi.

La tesi deve riguardare temi teorici, metodologici, sperimentali, clinici, o un caso clinico coerenti con l'indirizzo della specializzazione.

Saranno ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:

- Le tasse d'iscrizione e le rate successive risultano regolarmente versate e gli adempimenti previsti siano stati correttamente eseguiti.
- L'allievo abbia terminato la psicoterapia personale secondo il monte ore previsto dal programma formativo.
- L'allievo ha partecipato, per ciascun anno, ad almeno il 75% delle ore previste per le lezioni di aula.
- L'allievo ha completato il monte ore di tirocinio esterno.
- L'allievo ha superato gli esami intermedi.

L'allievo dovrà, inoltre, essere valutato mediante un colloquio finale con i didatti in merito alla maturazione delle sue competenze relazionali.

14.5 La tesi verrà discussa in due sessioni, invernale o primaverile, di fronte ad un'apposita Commissione composta dal relatore e da almeno un altro docente della scuola.

Dopo la discussione e la positiva valutazione della tesi, attraverso un punteggio in trentesimi, viene rilasciato all'allievo il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Integrata ad indirizzo Musicale-Artistico, legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi della L. 56/89 e dei successivi Decreti di attuazione.

Il Diploma è rilasciato in copia unica, firmato dal Gestore e dal Direttore della Scuola.

Articolo 16 (Regolamento economico)

- 15.1 La fruizione delle attività didattiche (frequenza ed esami) di ciascun anno di corso avviene a fronte di una retta annua convenuta all'atto della prima iscrizione.
- 15.2 La retta annua è di 3600 euro e comprende tutte le attività didattiche, compresa la supervisione professionale, nonché tutti gli oneri assicurativi previsti dalla Legge. A retta potrà essere suddivisa in 3 o più rate, secondo gli accordi o il contratto stabilito all'atto dell'iscrizione al corso. La prima rata è concordata come quota di iscrizione ed è pari a 200 euro.
- 15.3 La quota di partecipazione al corso è stabilita annualmente dal Responsabile Legale, ed è valida per le quattro annualità ed è comunicata all'immatricolazione. La retta annua convenuta può subire incrementi negli anni successivi; tali incrementi non saranno comunque superiori all'andamento dell'inflazione, così come rilevato dall'ISTAT.
- 15.4 Ritiro dalla Scuola. L'interruzione per qualsivoglia causa o motivo da parte dello studente della fruizione delle attività didattiche risolve l'obbligo di corresponsione della quota della retta annua. Le rate già corrisposte non saranno restituite ma potranno essere congelate nel caso in cui l'Allievo, per gravi motivi personali e previo accordo con la Direzione, debba sospendere il suo percorso formativo per riprenderlo in un secondo momento.
- 15.5 Il mancato assolvimento dell'obbligo economico comporta la perdita, temporanea o definitiva, della qualità di studente.

Articolo 17 (Supervisione casi clinici)

- 16.1 Parte delle ore della Formazione professionale è dedicata alla supervisione in gruppo dell'attività clinica degli allievi.
- 16.2 È possibile seguire i pazienti in psicoterapia durante il corso di specializzazione solo se sistematicamente supervisionati dai docenti della Scuola, dal terzo anno e i pazienti in consulenza psicologica dal primo anno.
- 16.3 Eventuali supervisioni individuali aggiuntive o compensative a coprire il monte ore devono essere svolte con i Supervisor e non con i normali docenti.

Articolo 18 (Rappresentanti)

È data facoltà agli allievi di ciascuna sezione locale della Scuola di eleggere due rappresentanti, incaricati di portare all'attenzione del Consiglio dei Docenti eventuali problemi relativi allo svolgimento della formazione, nonché di collaborare con la Commissione Scientifica di Istituto per la programmazione di attività culturali, scientifiche e di ricerca attinenti all'iter formativo. I rappresentanti degli allievi, eletti a maggioranza semplice dagli interessati, durano in carica per un biennio e possono essere rieletti consecutivamente solo per un altro biennio.

Articolo 19 (Modifiche dell'organizzazione e dei programmi didattici)

Il Rappresentante Legale sentito il Direttore, nel rispetto delle norme vigenti, si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i programmi didattici, i calendari ed il corpo docente.

Articolo 20
(Norme generali)

Il presente regolamento può essere integrato e modificato dal Consiglio Direttivo e ogni nuova delibera verrà comunicata dalla Segreteria e segnalata sul sito della Scuola. Altre particolari problematiche, non previste dal regolamento, saranno sottoposte al Direttore per un suo parere vincolante.

DICHIARO

di accettare integralmente il presente regolamento della Scuola di Psicoterapia Integrata ad indirizzo Musicale-Artistico che, firmato in ciascuna pagina per accettazione, allego alla domanda di iscrizione.

In fede,

Data e Luogo